

	Allegato B) al repertorio n. 3693/2920	
	STATUTO DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO	
	"MUTUA NUOVA SANITÀ ETS"	
	Art. 1 - Denominazione	
	È costituita in Reggio Emilia una Società di Mutuo Soccorso	
	denominata:	
	"Società di Mutuo Soccorso MUTUA NUOVA SANITÀ Ente del Terzo	
	Settore",	
	più brevemente "Società di Mutuo Soccorso MUTUA NUOVA SANITÀ	
	ETS".	
	La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della leg-	
	ge 15 aprile 1886, n. 3818 e successivi provvedimenti di modi-	
	fica e integrazione. È disciplinata, oltre che dalla menziona-	
	ta legge, dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dal-	
	le norme del Codice Civile in materia di società cooperative	
	in quanto compatibili e di mutuo soccorso, nonché dal presente	
	Statuto. La Mutua aderisce alla FIMIV- Federazione Italiana -	
	della Mutualità Integrativa Volontaria.	
	Art. 2 - Sede e durata	
	La sede legale è in Comune di Reggio nell'Emilia.	
	Possono essere istituite sedi secondarie, uffici o rappresen-	
	tanze anche al di fuori del Comune o all'estero.	
	La durata della Mutua è fissata sino al 31 dicembre 2100 e po-	
	trà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straord-	
	inaria.	
	- 1 -	

	Art. 3 - Scopo	
	Mutua ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte	
	le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Sta-	
	tuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello svi-	
	luppo della personalità umana e della tutela sociale per i di-	
	ritti e per l'organizzazione dell'autoaiuto tra i cittadini.	
	Mutua ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun	
	fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali eco-	
	nomiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste	
	dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanita-	
	ria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi so-	
	ciali.	
	Mutua si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della	
	legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni di:	
	a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e cultu-	
	rali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi del-	
	la mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra	
	questi ultimi ed altri cittadini;	
	b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa	
	rivolta ai Soci e loro famigliari che aderiscono singolarmente	
	e volontariamente alla Mutua, oppure collettivamente tramite	
	enti, associazioni, società, sindacati, aziende come previsto	
	dalle leggi vigenti, anche potendo stipulare a tal fine accor-	
	di, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di	
	legge;	

	c) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sa-	
	nitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi	
	che in forma diretta, anche stipulando convenzioni con presidi	
	e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché po-	
	tendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanita-	
	rie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge,	
	anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi sanitari	
	integrativi;	
	d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di	
	vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia, anche attraverso	
	l'istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi;	
	e) erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai so-	
	ci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di	
	fonti reddituali personali e familiari;	
	f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defun-	
	ti;	
	g) promuovere attività di carattere educativo e culturale	
	dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di	
	diffusione dei valori mutualistici;	
	h) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con	
	altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad	
	elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e	
	dei loro familiari;	
	i) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali	
	sempreché in coerenza e compatibilmente con i limiti tracciati	

	dall'art. 2, legge 3818/ 1886 e volte al perseguimento degli	
	scopi sociali.	
	In particolare sarà possibile:	
	1. stabilire rapporti con organismi mutualistici e/ o enti	
	del Terzo settore a livello locale, regionale, nazionale o in-	
	ternazionale;	
	2. aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative,	
	imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in ge-	
	nere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e	
	sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge	
	3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni e dal	
	d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;	
	3. organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in	
	concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensi-	
	bilizzazione ai sensi degli articoli 7 e 79 del d.lgs.	
	117/2017;	
	4. istituire e gestire Fondi sanitari integrativi di cui al	
	D. Lgs 1992 n.502 nel rispetto delle vigenti disposizioni di	
	legge in materia, in riferimento alla legge 3818/1886);	
	5. aderire e partecipare anche economicamente ad organismi	
	che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che	
	si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli eser-	
	citati dalla SMS stessa;	
	6. partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi,	
	con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di de-	
	- 4 -	

	terminati servizi;	
	7. effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobi-	
	liare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispet-	
	to alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale e	
	sempreché non siano effettuate con modalità gestorie di tipo	
	imprenditoriale.	
	Le attività della Mutua si richiamano alla legge 15 aprile	
	1886, n. 3818 e successive modificazioni ed integrazioni, non-	
	ché alla normativa in materia di mutualità, sanità integrativa	
	e fondi sanitari e, per quanto compatibili, alle disposizioni	
	del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).	
	In ogni caso, la Mutua esercita esclusivamente le attività	
	consentite dalla predetta legge n. 3818/1886, nel rispetto dei	
	principi di mutualità e senza svolgimento di attività con mo-	
	dalità imprenditoriali o speculative.	
	Art. 4 - SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	I soci si distinguono in:	
	a) soci ordinari, che partecipano allo scambio mutualistico;	
	b) soci sostenitori, che contribuiscono economicamente alla	
	Mutua senza diritto di voto;	
	c) soci onorari, nominati per particolari benemerenze o meriti	
	mutualistici, senza diritto di voto.	
	Art. 4.1 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci ordinari non può essere inferiore al minimo	

	previsto dalla legge.	
	Sono soci ordinari le persone fisiche maggiori di età che sia-	
	no cittadini italiani o residenti nel territorio della Repub-	
	blica interessate all'ottenimento delle assistenze, dei sussidi e dei servizi rientranti nell'oggetto sociale.	
	Possono altresì aderire come soci ordinari:	
	- altre società di mutuo soccorso, a condizione che i loro	
	membri persone fisiche siano beneficiari delle prestazioni re-	
	se dalla Mutua;	
	- i fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo	
	30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in rap-	
	presentanza dei lavoratori iscritti tramite convenzione appro-	
	vata dal Consiglio d'Amministrazione.	
	L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministra-	
	zione su domanda degli interessati, i quali, all'atto della	
	sottoscrizione della domanda di adesione, accettino integral-	
	mente in proprio nome, o per conto dei rispettivi appartenenti	
	in caso di Fondi Sanitari integrativi, accordi o contratti	
	collettivi o altre forme organizzative di riferimento, le	
	norme statutarie e dei regolamenti, compresi gli importi e le	
	modalità di pagamento dei contributi associativi annuali de-	
	terminati dal Consiglio di Amministrazione.	
	La domanda deve contenere gli elementi necessari per verifica-	
	re il possesso dei requisiti previsti dallo statuto, nonché	
	l'eventuale appartenenza a specifiche categorie, Fondi sanita-	

	ri integrativi, accordi o contratti collettivi o altre forme	
	organizzative di riferimento.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione nel	
	rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e	
	parità di trattamento. L'eventuale rigetto della domanda deve	
	essere motivato.	
	L'ammissione è subordinata al versamento della quota di iscri-	
	zione e dei contributi associativi di cui all'art. 23	
	Avverso il diniego di ammissione, l'aspirante socio può pro-	
	porre ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazio-	
	ne, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile.	
	Per quanto non disposto trova applicazione l'art. 2528 c.c.	
	nei limiti di compatibilità.	
	Art. 4.2 - Soci sostenitori	
	Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbli-	
	che o private, che contribuiscono al perseguimento degli scopi	
	della Mutua mediante apporti economici o patrimoniali.	
	La qualifica di socio sostenitore è attribuita dal Consiglio	
	di Amministrazione su domanda dell'interessato.	
	I soci sostenitori non hanno diritto di voto, non partecipano	
	alle prestazioni mutualistiche, non godono dell'erogazione dei	
	sussidi sociali, non hanno diritto ad alcuna remunerazione e	
	non possono essere eletti alle cariche sociali.	
	Essi possono designare sino a un terzo del totale degli ammi-	
	nistratori scegliendoli tra i soci ordinari, designazione da	
	- 7 -	

	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.	
	Art. 4.3 - Soci onorari	
	Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che, per il	
	loro impegno o per particolari meriti, hanno contribuito alla	
	crescita della Mutua.	
	Essi non sono tenuti al versamento di contributi, non hanno	
	diritto di voto, non possono essere eletti alle cariche socia-	
	li e non partecipano alle prestazioni mutualistiche.	
	Art. 5 - Doveri e Diritti dei soci	
	I soci sono tenuti a contribuire al conseguimento degli scopi	
	sociali mediante il versamento delle quote e dei contributi	
	associativi previsti in relazione alla propria qualità di so-	
	cio, nonché al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni degli organi sociali competenti.	
	Ogni socio ha il diritto e il dovere di partecipare alla vita	
	associativa e può essere eletto alle cariche sociali, ad ecce-	
	zione dei soci sostenitori e dei soci onorari.	
	I soci ordinari hanno diritto:	
	a) ai sussidi e alle prestazioni previsti dal proprio fondo di	
	assistenza o piano sanitario;	
	b) a prendere visione ed esaminare i libri sociali, nei limiti	
	e secondo le modalità previste dalla normativa vigente anche	
	in materia di enti del Terzo settore;	
	c) ai diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla	
	legge.	
	- 8 -	

	Articolo 6 - Recesso, esclusione e decadenza da Socio	
	Art. 6.1 - Recesso	
	Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla	
	legge o dallo statuto, mediante comunicazione scritta alla so-	
	cietà da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo	
	idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diver-	
	samente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo (Art. 2536 cc).	
	Entro 7 (sette) giorni dall'efficacia del recesso il Consiglio	
	di Amministrazione mediante delibera prende atto del recesso e	
	delibera lo scioglimento del rapporto associativo provvedendo	
	ad aggiornare il libro soci tramite lo scioglimento nella re-	
	lativa sezioni soci.	
	Art 6.2 - Esclusione	

	L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo	
	(oltre che nei casi previsti dalla legge) nei seguenti casi:	
	a) violazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamen-	
	ti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;	
	b) morosità nel pagamento dei contributi associativi o di al-	
	tre somme dovute, non sanata entro trenta (30) giorni dalla	
	richiesta di pagamento;	
	c) comportamenti contrari agli scopi della Mutua o tali da ar-	
	recare danno morale o materiale alla stessa;	
	d) dichiarazioni mendaci o comportamenti fraudolenti finaliz-	
	zati all'ottenimento indebito di prestazioni mutualistiche.	
	Il socio che si trovi in stato di morosità, decorso il termine	
	di cui alla lettera b), può essere sospeso, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo, dall'esercizio dei diritti sociali	
	connessi alla partecipazione, ivi compreso il diritto di voto	
	in Assemblea e il diritto a beneficiare delle prestazioni mu-	
	tualistiche, fino alla completa regolarizzazione della propria	
	posizione. La sospensione ha carattere temporaneo e non pre-	
	clude né sostituisce l'eventuale successiva deliberazione di	
	esclusione ai sensi del presente articolo, qualora la morosità	
	permanga o ricorrano gli altri presupposti previsti.	
	Prima di deliberare l'esclusione, il Consiglio di Amministra-	
	zione deve contestare per iscritto gli addebiti al socio, as-	
	segnandogli un termine non inferiore a quindici (15) giorni	
	per presentare osservazioni o difese.	

	Decorso tale termine, il Consiglio di Amministrazione delibera	
	in modo motivato.	
	La deliberazione di esclusione è comunicata al socio senza in-	
	dugio mediante raccomandata A/R, PEC o altro mezzo idoneo a	
	certificare la ricezione.	
	Il socio escluso può proporre opposizione dinanzi al Tribunale	
	competente ai sensi dell'art. 2533 del codice civile, entro	
	sessanta (60) giorni dalla comunicazione.	
	Art. 6.3 - Decadenza	
	La qualità di socio si estingue automaticamente in caso di	
	morte. Essa non è trasmissibile agli eredi.	
	Restano salvi eventuali diritti a prestazioni o rimborsi già	
	maturati, nei limiti e secondo le modalità previste dal pre-	
	sente Statuto e dai regolamenti interni e dalla legge.	
	At. 6.4 - Disposizioni comuni	
	In tutti i casi di perdita della qualità di socio, non è pre-	
	visto alcun rimborso delle quote o dei contributi associativi	
	versati, salvo diverse disposizioni di legge.	
	Il socio che abbia esercitato il recesso o sia stato escluso	
	perde il diritto alle prestazioni mutualistiche a decorrere	
	dalla data di efficacia del recesso o dell'esclusione.	
	Art.7 - Riammissione	
	Il socio che abbia esercitato il recesso può in qualsiasi mo-	
	mento presentare domanda di riammissione alla Società secondo	
	le modalità indicate all'articolo 4.1).	
	- 11 -	

	Il socio escluso per morosità può essere riammesso, previa in-	
	tegrale regolarizzazione della propria posizione debitoria.	
	Il socio escluso per cause diverse dalla morosità non può es-	
	sere riammesso, salvo diversa e motivata deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, assunta in presenza di comprova-	
	ti elementi nuovi.	
	ART. 8 - SEZIONI SOCI	
	Allo scopo di favorire la partecipazione dei soci alla vita	
	associativa e alle assemblee, i soci sono raggruppati, sin	
	dall'atto della loro ammissione, in Sezioni distinte, ciascuna	
	delle quali corrisponde a specifiche gestioni mutualistiche.	
	Per ciascun fondo sanitario integrativo, accordo o contratto	
	collettivo, regolamento o altra forma organizzativa riconduci-	
	bile a schemi collettivi di assistenza sanitaria integrativa,	
	ai sensi dell'articolo 51, comma 2, e dell'articolo 10, comma	
	1, lettera eter), del TUIR, è istituita una distinta Sezione	
	di soci ordinari.	
	Le Sezioni hanno lo scopo di:	
	a) mantenere e rafforzare tra i soci il vincolo associativo	
	proprio dell'organizzazione mutualistica;	
	b) favorire rapporti organici e continuativi tra il Consiglio	
	di Amministrazione e la collettività dei soci;	
	c) promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei soci	
	alla vita associativa, con particolare riguardo alla defini-	
	zione dei programmi di attività e delle prestazioni mutuali-	

	stiche.	
	Le Sezioni costituiscono articolazioni interne dell'Ente, pri-	
	ve di autonomia giuridica, istituite ai soli fini organizzati-	
	vi e gestionali.	
	Esse operano quali articolazioni funzionali della Mutua, con	
	finalità esclusivamente rappresentative, partecipative e di	
	collegamento tra i soci e gli organi centrali, senza incidere	
	sull'unitarietà della volontà assembleare dell'Ente, se non	
	nei limiti previsti dal presente Statuto.	
	Il funzionamento delle Sezioni e le modalità di svolgimento	
	delle assemblee separate sono disciplinati in dettaglio da ap-	
	posito regolamento ("Regolamento Sezioni Soci"), di cui	
	all'articolo 9, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e	
	approvato dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di demo-	
	craticità, rappresentanza e partecipazione.	
	In ragione dell'organizzazione della Mutua in Sezioni, le de-	
	liberazioni dell'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria	
	sia straordinaria, sono sempre precedute dallo svolgimento di	
	assemblee separate dei soci appartenenti alle singole Sezioni,	
	nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2540, comma 2,	
	del codice civile.	
	Le modalità di convocazione, svolgimento e deliberazione delle	
	assemblee separate sono disciplinate dal regolamento di cui	
	all'articolo 9.	
	I soci iscritti nelle singole Sezioni hanno diritto di parte-	

	cipare, con diritto di voto, all'assemblea separata di appar-	
	tenenza; essi hanno altresì diritto di partecipare all'Assem-	
	blea generale senza diritto di voto.	
	ART. 9 - REGOLAMENTI	
	Le regole e i criteri per lo svolgimento dell'attività mutua-	
	listica sono disciplinati in appositi regolamenti interni, ap-	
	provati dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'arti-	
	colo 2521, ultimo comma, del codice civile, con le maggioranze	
	previste per l'Assemblea straordinaria.	
	Gli amministratori sono tenuti a predisporre i relativi pro-	
	getti di regolamento, nel rispetto dei principi e dei criteri	
	generali stabiliti dal presente statuto.	
	I regolamenti disciplinano, in particolare:	
	• le modalità di erogazione delle prestazioni mutualisti-	
	che;	
	• i rapporti tra la Mutua e i soci nell'ambito delle sin-	
	gole gestioni mutualistiche;	
	• il funzionamento delle Sezioni e le modalità di convoca-	
	zione e svolgimento delle assemblee separate, in attuazione di	
	quanto previsto dall'articolo 8;	
	• ogni altro aspetto operativo necessario per l'attuazione	
	delle finalità mutualistiche.	
	ART. 10 - ORGANI SOCIALI	
	Gli Organi della "Società di Mutuo Soccorso MUTUA NUOVA SA-	
	NITÀ Ente del Terzo Settore" sono:	

	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;	
	e) il Comitato Sociale.	
	ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della Mutua ed è distinta in	
	Assemblea ordinaria e straordinaria.	
	Assemblea ordinaria	
	Spetta all'Assemblea ordinaria:	
	1. approvare il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 117/2017;	
	2. nomina, revoca e sostituisce il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo;	
	3. approvare i regolamenti che disciplinano gli aspetti mutualistici e le modalità di attuazione dello scambio mutualistico;	
	4. delibera sulla determinazione degli eventuali compensi spettanti agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo;	
	5. deliberare sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.	

	Assemblea straordinaria	
	Spetta all'Assemblea straordinaria:	
	1. modificare lo Statuto;	
	2. deliberare sullo scioglimento anticipato della Società e	
	sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori;	
	3. deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua	
	competenza dalla legge	
	ART. 12 - Diritto di intervento e di voto	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci	
	iscritti nel libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno sei mesi in	
	modo continuativo nel libro dei soci	
	Ogni socio ha diritto a un solo voto, salvo quanto previsto	
	per i soci collettivi.	
	Il socio può farsi rappresentare da altro socio mediante dele-	
	ga scritta, conferita per singola assemblea, nel limite massi-	
	mo di tre deleghe per ciascun socio.	
	I soci ordinari costituiti in forma di società di mutuo soc-	
	corso o fondi sanitari integrativi partecipano all'Assemblea	
	con un voto ogni 500 beneficiari o frazione, fino a un massimo	
	di 5 voti, nel rispetto dei principi di democraticità	
	dell'ente.	
	I soci sostenitori e i soci onorari partecipano all'Assemblea	
	senza diritto di voto; se persone giuridiche, sono rappresen-	
	tati secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti.	

	Art. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati in assemblea	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati,	
	almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	Fatte salve le inderogabili disposizioni di legge, l'Assemblea	
	straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre	
	quarti dei voti presenti o rappresentati.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, è necessario il voto favo-	
	revole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettan-	
	ti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernen-	
	ti la modifica dell'oggetto sociale e la modifica delle clau-	
	sole statutarie che disciplinano i rapporti mutualistici.	
	ART. 14 - Assemblee separate e Assemblea generale dei delega-	
	ti	
	In ragione dell'organizzazione della Mutua in Sezioni, il pro-	
	cedimento assembleare si svolge mediante assemblee separate	

	dei soci appartenenti alle singole Sezioni e successiva Assem-	
	blea generale dei delegati, ai sensi dell'articolo 2540 del	
	codice civile, dell'articolo 24, comma 5, del d.lgs. 117/2017	
	e del presente Statuto.	
	Art. 14.1 - Assemblee Separate	
	Alle assemblee separate possono partecipare tutti i soci ordi-	
	nari iscritti nell'apposito elenco della Sezione di apparte-	
	nenza.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresenta-	
	re da altro socio mediante delega scritta, nel limite massimo	
	di tre deleghe per ciascun socio.	
	Le assemblee separate, ordinarie o straordinarie:	
	- sono convocate dal Consiglio di Amministrazione;	
	- sono presiedute dalla persona che riveste la qualità di so-	
	cio eletto con il voto della maggioranza dei presenti;	
	Ciascuna assemblea separata elegge i delegati che dovranno	
	partecipare all'assemblea generale, in rappresentanza dei soci	
	intervenuti alla stessa assemblea separata. I delegati sono	
	nominati per una sola assemblea generale. L'assemblea separata	
	elegge uno o più delegati di maggioranza. Questi ultimi rap-	
	presentano solo la maggioranza che li ha eletti, e la loro no-	
	mina non vincola la minoranza dissenziente, che ha diritto a	
	nominare propri delegati.	
	In particolare, i soci dissenzienti o astenuti rispetto alla	
	deliberazione adottata dalla maggioranza, che rappresentino	
	- 18 -	

	una percentuale di almeno il dieci per cento (10%) del numero	
	complessivo dei soci possono eleggere uno o più delegati per	
	ogni posizione di minoranza eventualmente espressa in assem-	
	blea. I soci di minoranza che non raggiungano la percentuale	
	suindicata hanno diritto di intervenire, con diritto di voto,	
	all'assemblea generale.	
	I delegati delle assemblee separate devono essere soci, e non	
	possono essere amministratori o sindaci della mutua.	
	Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee sepa-	
	rate si applicano le disposizioni di legge e del presente sta-	
	tuto che disciplinano l'assemblea generale dei soci; con la	
	precisazione che l'assemblea separata si considera comunque	
	validamente costituita qualunque sia il numero dei soci inter-	
	venuti.	
	L'assemblea separata è presieduta da persona eletta con il vo-	
	to della maggioranza dei presenti.	
	Art. 14.2 - Assemblea generale dei delegati	
	L'Assemblea generale dei delegati ordinaria o straordinaria è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da al-	
	tro amministratore designato.	
	Ai lavori possono assistere, senza diritto di voto, i soci so-	
	stenitori e i soci onorari.	
	Per verificare il rispetto del quorum costitutivo nell'assem-	
	blea generale, occorre accertare il numero totale degli inter-	
	- 19 -	

	venuti a tutte le assemblee separate. Per accertare il quorum	
	deliberativo, sempre dell'assemblea generale, occorre tener	
	conto del numero di voti portati da ciascun delegato, ed inol-	
	tre il voto favorevole dei soci che siano stati ammessi con	
	diritto di voto all'assemblea generale.	
	Le deliberazioni dell'assemblea generale dei delegati sono ap-	
	provate con le stesse maggioranze previste dal presente statu-	
	to per l'assemblea generale dei soci.	
	ART. 15 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE	
	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno en-	
	tro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale. Qualora particolari esigenze, connesse alla struttura e	
	all'oggetto dell'Ente, lo richiedano, l'Assemblea può essere	
	convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale. In tal caso, le ragioni del differi-	
	mento devono essere adeguatamente motivate nella relazione di	
	missione.	
	L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consi-	
	glio di Amministrazione e, in caso di inerzia, dall'Organo di	
	Controllo, se istituito.	
	Essa deve essere convocata anche quando ne è fatta domanda da	
	tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei soci aventi	
	diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono	
	indicati gli argomenti da trattare, entro novanta (90) giorni	
	dalla presentazione della richiesta scritta.	

	L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto	
	almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza	
	L'avviso è trasmesso mediante lettera raccomandata, posta	
	elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, agli indirizzi risultanti dai libri	
	sociali.	
	La convocazione può altresì essere effettuata mediante pubbli-	
	cazione sul sito internet dell'Ente e affissione presso la se-	
	de sociale e le sedi delle Sezioni.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora della adunanza, e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulte-	
	riore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunan-	
	za prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti le-	
	galmente costituita. La seconda convocazione non può avere	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima, nè può essere	
	successivo di oltre trenta giorni.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà	
	presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	- 21 -	

	dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i	
	voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le mo-	
	dalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, an-	
	che per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti	
	o dissenzienti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal Presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel	
	verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale della deliberazione assembleare deve essere tra-	
	scritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni	
	assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pub-	
	blico.	
	Ciascuna assemblea separata è convocata con il medesimo avviso	
	che convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordi-	
	ne del giorno, con un intervallo tra l'assemblea separata e	
	l'assemblea generale di almeno quindici giorni. L'ordine del	
	giorno dell'assemblea separata comprende, inoltre, l'elezione	
	dei delegati all'assemblea generale. L'avviso di convocazione	
	deve contenere, per esteso, la deliberazione o le deliberazio-	

	ni proposte.	
	Destinatari della convocazione di ciascuna assemblea separata,	
	oltre agli amministratori ed ai sindaci se nominati, sono: i	
	soci iscritti nelle rispettive Sezioni, secondo le risultanze	
	del libro dei soci.	
	ART 16 - Modalità di svolgimento delle assemblee	
	Le Assemblee possono svolgersi anche mediante mezzi di teleco-	
	municazione, purché sia consentito:	
	a) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria), qualora predisposti dalla	
	società, i luoghi audio o video collegati a cura della società	
	(oltre al luogo di convocazione in cui deve trovarsi il presi-	
	dente ed il soggetto verbalizzante), nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	Di tali modalità deve essere dato atto nel verbale.	
	- 23 -	

	Nei casi di legge ovvero qualora sia previsto nell'avviso di	
	convocazione il verbale dell'assemblea è redatto da Notaio.	
	L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il	
	Presidente e il segretario.	
	Art. 17 - Consiglio di Amministrazione	
	La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione è	
	formato da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri eletti	
	dall'Assemblea che ne determina il numero.	
	Essi sono eletti fra i Soci, anche nel rispetto di quanto pre-	
	visto dal presente Statuto e durano in carica per tre eserci-	
	zi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibi-	
	li.	
	Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le di-	
	sposizioni di cui agli articoli da 2390, 2391 a 2395 e 2629bis	
	del Codice Civile in materia di concorrenza, di interessi de-	
	gli amministratori, di responsabilità e di omessa comunicazio-	
	ne di conflitto di interessi	
	Se nel corso di un esercizio sociale vengono a mancare uno o	
	più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con de-	
	liberazione approvata dall'Organo di Controllo. Gli ammini-	
	stratori così nominati restano in carica fino alla prossima	
	Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	

	Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 18 - Compiti del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla	
	legge e al presente Statuto, alla gestione della Mutua, della	
	quale ha piena competenza e responsabilità, operando nel ri-	
	spetto dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico.	
	Il Consiglio di Amministrazione:	
	- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;	
	- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- redige il bilancio d'esercizio, nel rispetto delle disposi-	
	zioni di legge, e relaziona sull'attuazione dello scopo mutua-	
	listico;	
	- predisporre i regolamenti interni la cui approvazione è ri-	
	servata all'Assemblea;	
	- gestisce i rapporti mutualistici con i soci in conformità	
	allo Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni assembleari;	
	- delibera l'istituzione di fondi integrativi del Servizio Sa-	
	nitario Nazionale;	
	- delibera sulle domande di ammissione dei soci e sui provve-	
	dimenti di esclusione;	
	- determina e modifica l'entità dei contributi associativi di	
	iscrizione e di assistenza, stabilendone modalità e termini di	
	versamento;	
	- stipula atti e contratti di ogni genere e assume obbligazio-	

	ni inerenti alla gestione sociale;	
	- può conferire procure per singoli atti o categorie di atti,	
	ferme restando le attribuzioni del Presidente;	
	- assume e licenzia il personale dipendente.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti	
	il Presidente e il Vicepresidente determinandone funzioni e	
	poteri nei limiti di legge e del presente Statuto.	
	Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento del-	
	la gestione amministrativa della Mutua Il Consiglio di Ammini-	
	strazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o	
	più dei suoi componenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i li-	
	miti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè opera-	
	zioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli ar-	
	ticoli 2420ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501ter e 2506 bis.	
	Art. 19 - Riunioni del Consiglio d'amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	nella sede sociale o altrove purché nel territorio della Re-	
	pubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a	
	cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con	
	ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	

	mento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti	
	gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno 48	
	(quarantotto) ore prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.	
	Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia va-	
	lide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando	
	vi partecipino tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi	
	ne siano stati informati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente. All'inizio	
	delle adunanze il Presidente nomina un segretario. Le funzioni	
	di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso, salvo che nei	
	casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il	
	verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario o	
	dal Notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di comuni-	
	cazione a distanza (audio o videoconferenza) secondo le moda-	
	lità previste per la partecipazione alle assemblee.	
	Art. 20 - Presidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:	
	- 27 -	

	1) ha la rappresentanza legale della Mutua, ai sensi	
	dell'articolo 3 comma 2 punto 8 della Legge n. 3818/1886 non-	
	ché la firma sociale;	
	2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ;	
	3) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa	
	si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei rego-	
	lamenti interni, delle linee programmatiche stabilite	
	dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	In caso di assenza od impedimento è sostituito in tutte le sue	
	attribuzioni ed i poteri dal Vice Presidente o, nel caso siano	
	più di uno, dal Vice Presidente Vicario.	
	In caso di impedimento sia del Presidente che del Vice Presi-	
	denti subentra nei compiti il Consigliere eletto più anziano.	
	Art. 21 - Organo di Controllo e Comitato sociale.	
	Art 21.1 - Organo di Controllo:	
	Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30 del d.lgs.	
	117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei soci pro-	
	cede alla nomina dell'organo di controllo, in forma monocrati-	
	ca ovvero collegiale. Nel caso di organo collegiale, esso è	
	composto da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente, e	
	da due supplenti.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleg-	
	gibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di componente	

	dell'organo di controllo e, se nominati, decadono dall'uffi-	
	cio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2399 del codice civile.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del	
	presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamen-	
	to.	
	Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi previsti	
	dalla legge.	
	L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio	
	in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali della	
	Mutua ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia	
	conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs.	
	117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	
	raggio svolto.	
	I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza di-	
	ritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Delle riunioni dell'organo di controllo è redatto verbale,	
	trascritto nell'apposito libro tenuto ai sensi di legge.	
	Art. 22.2 - Il Comitato Sociale :	
	Il Comitato Sociale, se istituito, è composto da 3 (tre) a 5	
	(cinque) membri nominati dall'Assemblea e scelti fra persona-	
	lità rappresentative dell'associazionismo sindacale, sociale e	

	del volontariato, che operano nella promozione sociale, nella	
	mutualità e nella solidarietà dello sviluppo della personalità	
	umana.	
	Il Comitato Sociale esplica funzioni e compiti affidatigli	
	dall'Assemblea, in particolare, vigila sul rispetto dei dispo-	
	sti di mutualità e solidarietà.	
	Delle riunioni del Comitato Sociale deve redigersi verbale	
	da parte del Presidente della riunione, con l'assistenza del	
	Segretario nominato, da riportarsi nell'apposito libro socia-	
	le.	
	Art. 22 - Patrimonio Sociale	
	Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed im-	
	mobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in	
	Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garan-	
	zia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiran-	
	no anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle	
	prestazioni dovute ai Soci.	
	Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deli-	
	berazioni del Consiglio di amministrazione.	
	I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripar-	
	tizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scio-	
	glimento della Mutua .	
	Art. 23 - Contributi Associativi	
	I contributi associativi dovuti dai soci si distinguono in:	
	1. contributi associativi di iscrizione: dovuti dai soci	

	ordinari all'atto della domanda di ammissione e successivamente con periodicità annuale.	
	Il contributo associativo di iscrizione è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, anche in misura differenziata, al fine di contribuire alla copertura dei costi di funzionamento della Mutua. L'importo può essere determinato anche in misura pari a euro 0,00 (zero/00), e comunque non superiore a euro 7,00 per ciascun socio ordinario.	
	Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a specifici accordi, convenzioni o particolari esigenze, esenzioni o riduzioni del contributo di iscrizione per determinate categorie di soci.	
	2. contributi associativi di assistenza: dovuti dai soci ordinari per l'adesione ai piani assistenziali o sanitari attuati dalla Mutua.	
	L'entità dei contributi associativi di assistenza è determinata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17	
	Il Consiglio di Amministrazione può applicare riduzioni dei contributi associativi, sia di iscrizione sia di assistenza, al fine di favorire accordi collettivi, convenzioni o specifiche esigenze.	
	Il contributo associativo di iscrizione può essere ricompreso nei contributi associativi di assistenza previsti per l'erogazione dei servizi e dei piani assistenziali e sanitari.	
	I contributi associativi devono essere versati secondo modalità	
	- 31 -	

	tà e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai soci, ordi-	
	nari e sostenitori, nei casi previsti dall'art. 24, comma 4,	
	ulteriori contributi destinati esclusivamente alla copertura	
	di eventuali perdite.	
	Art. 24 - Esercizio Finanziario, Bilancio ed Eventuale Bi-	
	lancio Sociale	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ciascun anno.	
	Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consi-	
	glio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale	
	e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione	
	dell'Organo di controllo deve essere presentato all'approva-	
	zione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, termine che potrà essere	
	esteso a centottanta giorni qualora particolari esigenze lo	
	richiedano.	
	Nel Bilancio di esercizio devono essere indicati, ai sensi	
	dell'art. 2, comma 1 della legge n. 3818/1886, la spesa neces-	
	saria per il compimento delle attività accessorie, quali indi-	
	cate nell'oggetto sociale, ed il modo di farvi fronte.	
	L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà	
	destinato al fondo di riserva. L'eventuale differenza passiva	
	può essere coperta dalle riserve e, qualora l'Assemblea deci-	
	desse diversamente, deve essere pareggiata con i contributi	

	supplementari deliberati dall'Assemblea stessa compatibilmente	
	con le norme di legge.	
	E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in mo-	
	do indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riser-	
	ve o capitale, durante la vita della società, a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	
	Spetta all'Assemblea - nei soli casi in cui sia previsto dalla	
	Legge - approvare il Bilancio Sociale con le modalità previste	
	dal Codice del Terzo Settore e sue successive modificazioni.	
	Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci	
	devono restare depositati in copia presso la sede della Mutua	
	durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché	
	gli interessati possano prenderne visione.	
	Il bilancio preventivo verrà redatto dai Consiglieri e corre-	
	dato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione	
	sociale.	
	Sempre nei soli casi in cui sia previsto dalla Legge, deve es-	
	sere pubblicato annualmente e tenuto aggiornato sul proprio	
	sito internet, l'ammontare degli eventuali emolumenti, compen-	
	si o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti	
	degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti non-	
	ché' agli associati.	
	Art. 25 - Lasciti e Donazioni	
	Ai sensi dell'art. 8 della Legge 3818/1886 e successive modi-	
	ficazioni i lasciti o le donazioni che la Società avesse con-	
	- 33 -	

	seguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente ca-	
	rattere di perpetuità, sono tenuti distinti dal patrimonio so-	
	ciale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate	
	in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal	
	donatore.	
	Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs.	
	117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SMS può	
	svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le	
	proprie attività di interesse generale, anche attraverso la	
	richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura	
	non corrispettiva.	
	Art. 26 - Devoluzione del patrimonio e scioglimento	
	In caso di scioglimento della MUTUA e di liquidazione del pa-	
	trimonio della MUTUA deliberato dall'Assemblea straordinaria	
	con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda	
	convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomi-	
	na di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	In tale eventualità, l'intero patrimonio sociale dovrà essere	
	devoluto ad altre società di mutuo soccorso o ai fondi mutua-	
	listici di cui alla legge 59/92 ai sensi della legge 3818/1886	
	e successive modificazioni e integrazioni.	
	Ai lasciti e alle donazioni di cui all'art. 22 si applicano le	
	norme vigenti sulle Opere pie.	
	ART. 27 - Controversie	
	Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, fra questi	

	e la società o gli Organi sociali o i membri di tali Organi,	
	in ordine agli affari sociali e alla interpretazione, all'ap-	
	plicazione e alla esecuzione del presente statuto, purché con-	
	cernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto	
	di un tentativo di conciliazione da esperire secondo il Rego-	
	lamento di Mediazione del Servizio di Conciliazione della Ca-	
	mera di Commercio della Provincia ove è ubicata la sede della	
	società.	
	Ogni controversia non definita nei termini del citato regola-	
	mento tramite conciliazione, come previsto al comma preceden-	
	te, escluse le controversie per le quali la legge richieda	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere	
	risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale	
	territorialmente competente in base alla sede della società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere nei termini di cui all'articolo 820	
	c.p.c. che decorrono dalla data di accettazione della propria	
	nomina. L'arbitro decide in via rituale secondo diritto. Il	
	lodo sarà appellabile.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette ad arbitrato ai sensi del presente articolo an-	
	che le controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	componenti dell'Organo di controllo ovvero quelle promosse nei	
	- 35 -	

loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili re-
lativi al rapporto sociale.

Art. 28 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-
tuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni
della legge 3818/ 1886 e successive modificazioni e integra-
zioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo
settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e
integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle so-
cietà di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non
disciplinati le disposizioni del Codice Civile.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Mutua si ispira agli
indirizzi e ai principi della F.I.M.I.V. - Federazione Italia-
na della Mutualità Integrativa Volontaria.

F.TO	LUSENTI PAOLO
------	---------------

DOTTORESSA CONSUELO DONATO NOTAIO - sigillo -

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n.82, che si rilascia ad uso iscrizione al
R.U.N.T.S.
Firmato digitalmente: Consuelo Donato Notaio.